



COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 26
Data di emissione 21-07-2017
Data di registrazione 21-07-2017

COPIA

Oggetto :

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DLGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016, PER GLIADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 81/2008 E S.M.I. E DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL PERIODO 01/12/2017 - 30/11/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- che il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e ss. mm. ii., “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, obbliga il datore di lavoro ad effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28, nonché a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 81/08 e ss. mm. ii., è obbligatorio per il datore di lavoro organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'Ente, nonché designare ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 81/2008 il Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione;
- che è inoltre obbligatorio, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs 81/2008 e ss. mm. ii., ricorrere a persone o servizi esterni in assenza di dipendenti che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 32;
- che, in relazione alla natura dell'attività dell'Ente, il datore di lavoro elabora un documento dai contenuti minimi così come determinati dal D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii., necessario alla valutazione e scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati; nonché alla sistemazione dei luoghi di lavoro, in relazione ai rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi dei medesimi esposti a rischi

particolari;

PRESO ATTO:

- che il Sindaco è, nella carica, Responsabile di Protezione Civile nonché della sicurezza degli ambienti di lavoro, demanio e patrimonio, dunque deputato a predisporre gli atti necessari alla nomina del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.), ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.;
- che all'interno della struttura comunale non vi sono dipendenti muniti dei requisiti di legge necessari all'espletamento di tale incarico;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento dell'incarico di che trattasi:

- a mezzo individuazione di un soggetto esterno, con idonea esperienza e capacità professionale, in grado di svolgere il servizio secondo le necessità dell'Ente;
- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., atteso che il responsabile del servizio ha facoltà di procedere all'affidamento diretto per importi fino ad € 40.000;

REPUTATO, stante quanto disposto dall'articolo 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., secondo cui *"...prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte..."*, nonché le esigenze più rilevanti per l'Amministrazione, di individuare le seguenti prestazioni oggetto dell'incarico di che trattasi, da espletarsi per il periodo 01 dicembre 2017 – 30 novembre 2018:

- incarico da Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
- aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e valutazione da stress lavoro correlato;
- aggiornamento e valutazione del rischio da esposizione al rumore;
- aggiornamento e valutazione del rischio da esposizione alle vibrazioni;
- determinazione del fabbisogno e specificazione della formazione di informazione ed addestramento;
- eventuale elaborazione dei DUVRI;
- sopralluoghi ordinari e straordinari richiesti dai dirigenti negli immobili di loro competenza;
- valutazione del rischio fulminazione per gli edifici ;
- formulazione dei piani di prevenzione ed emergenza con prove di evacuazione richiesti dai dirigenti negli immobili di loro competenza;

RICHIAMATI:

- L'art. 1, comma 450, Legge 296/2006, come modificato dall'art. 2 del D.L. 7 maggio 2012, convertito in legge n. 94 del 07/07/2012 (c.d. spending review) dispone: *"dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati"*

elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (omissis)”;

- Che il citato art. 1, comma 449, l. 296/2006 prevede: *“nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni – quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo – qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti (...omissis...)”;*

VERIFICATO:

- che non sono attive Convenzioni/AQ Consip di cui all’art. 26, comma 1, della L. 488/99, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi al presente affidamento;
- che tale servizio, così come richiesto dall’Ente, non risulta essere presente sul MEPA;

REPUTATO pertanto, per quanto sopra e sulla base della normativa vigente:

- di procedere in autonomia rispetto all’obbligo di ricorrere al mercato elettronico come prescritto dall’art. 7 del D.L. 7 Maggio 2012, n. 52 come convertito con legge 6 Luglio 2012, n. 94;
- di prevedere, all’atto dell’incarico, la clausola di risoluzione per sopravvenuta disponibilità di eventuali convenzioni Consip nonché la possibilità, per il soggetto affidatario del servizio, di potersi adeguare alle migliori condizioni Consip;

VISTI INOLTRE:

- il D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii.;
- il Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
- l’art. 204 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- l’articolo 3 della Legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il vigente Regolamento dei Lavoro Servizi e Forniture in Economia, approvato con atto del CC. n. 11 in data 20/05/2010, aggiornato con successiva deliberazione di C.C. n. 20 del 28/11/2011;
- il Decreto del Sindaco n. 1 in data 02/01/2016, con il quale il medesimo è nominato Responsabile dell’Area in questione;
- il vigente regolamento per l’esecuzione di lavori e fornitura di beni e servizi in economia, approvato con atto di CC. n° 17 in data 28/02/96, reso esecutivo dal CO.RE.CO. di Ancona con Provv. n° 5794 in data 21/03/1996;

VISTE altresì le offerte economiche pervenute per l’assunzione dell’incarico di che trattasi, come di seguito riportate:

- “STUDIO PIERMARINI – Servizi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, con sede in Ascoli Piceno (AP), Via Piceno Aprutina n. 47, assunta al protocollo comunale n. 1715 del 22/06/2017, per l’importo complessivo annuo pari ad € 2.283,84, comprensivo di CAP ed IVA come per legge;

➤ “ECOSTUDIO s.r.l.”, con sede in Macerata (MC), Via G.B. Velluti n. 100, per l’importo complessivo pari ad € 1.708,00, comprensivo di IVA come per legge;
le quali risultano complete delle prestazioni necessarie all’espletamento dell’incarico presso questo Ente, così come da tabelle di confronto allegate alle offerte economiche pervenute;

DATO ATTO:

- che l’offerta economica della ditta “ECOSTUDIO s.r.l.”, con sede in Macerata (MC), Via G.B. Velluti n. 100, risulta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale;
- di quanto raccomandato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, attraverso le *“Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti - Documento di consultazione - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, con particolare riferimento ai punti 3 e 4 lettera C;

RITENUTO, per quanto esposto:

- di affidare, per il periodo 01 dicembre 2017 – 30 novembre 2018, il servizio di che trattasi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., alla ditta “ECOSTUDIO s.r.l.”, con sede in Macerata (MC), Via G.B. Velluti n. 100, per l’importo di € 1.708,00 comprensivo di IVA come per legge;
- di approvare l’allegato schema di *“Convenzione per adempimenti relativi alla normativa di igiene e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii.”*;

CONSIDERATO:

- che con l’appalto e il conseguente contratto si intende adempire alla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii.;
- che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata semplice mediante la sottoscrizione di Convenzione, il cui schema è in approvazione con il presente atto;
- che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento, ove necessario, alla convenzione allegata e alle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- che i fornitori dell’Ente sono tenuti ad ottemperare gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, pena la nullità del medesimo;
- che la spesa può essere imputata al capitolo di bilancio n° 345/0 che offre sufficiente disponibilità;

D E T E R M I N A

- **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **DI AFFIDARE** alla ditta “ECOSTUDIO s.r.l.”, con sede in Macerata (MC), Via G.B. Velluti n. 100, P. IVA: 01387220435, l’incarico di cui in premessa, per il periodo 01 dicembre 2017 - 30 novembre 2018, nella fattispecie di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), nonché dell’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e valutazione da stress lavoro correlato;
- **DI STABILIRE:**

- che l'incarico di che trattasi viene conferito mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 Comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., per un anno decorrente dalla firma della Convenzione e per l'importo complessivo pari ad € 1.708,00 comprensivo di IVA 22% come per legge;
 - che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata semplice, mediante la sottoscrizione di Convenzione, il cui schema è in approvazione con il presente atto, costituendone parte integrante e sostanziale;
- DI DISPORRE che, ai sensi del disposto ex Legge n. 136 del 13/08/2010, art. 3, “tracciabilità dei flussi finanziari”:
- a. l'affidamento della prestazione è a pena di nullità del contratto subordinata all'assunzione degli obblighi di tracciabilità e agli adempimenti integrali della citata normativa (art 3). Il presente affidamento è sottoposto a clausola risolutiva che verrà attuata qualora le transazioni eseguite siano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ed al riguardo si applicheranno le procedure ex comma 8 del citato art. 3;
 - b. l'art. 3 della Legge 136/2010 si intende integralmente riportato e la sottoscrizione della presente determina e allegata convenzione dà atto che il soggetto contraente è a conoscenza della citata normativa e degli adempimenti conseguenti;
 - c. il contraente dovrà comunicare a questa amministrazione i riferimenti dei conti correnti bancari e postali sui quali verranno effettuati i bonifici e pagamenti;
- DI PREVEDERE la clausola di risoluzione per sopravvenuta disponibilità della convenzione, dando atto che per i contratti in corso è previsto che i fornitori si possano adeguare alle migliori condizioni Consip; qualora non lo facciano, le amministrazioni possono recedere previa formale comunicazione e previo pagamento delle prestazioni già eseguite;
- DI IMPUTARE la spesa di € 1.708,00 al capitolo di bilancio n. 345 del corrente bilancio, che offre sufficiente disponibilità;
- Di DARE ATTO:
- che la liquidazione della spesa avverrà ai sensi e con le modalità previste dall'art. 33 del vigente regolamento di contabilità.
 - che i pagamenti avverranno mediante atto di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs n. 267/2000.

COMUNE DI MASSA FERMANA
(Provincia di Fermo)

---*---

CONVENZIONE CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER LA NOMINA DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI
MASSA FERMANA AI SENSI DEL D. LGS. N° 81/2008 E SS. MM. II.

In data __/__/2017, presso la residenza comunale di Massa Fermana (FM), in Via Garibaldi n. 60, si sono costituiti da una parte:

- Il Comune di Massa Fermana, c.f.: 00380940445, che d'ora in poi sarà indicato semplicemente come "il Comune", rappresentato dal Geom. Gilberto Caraceni, nato a Massa Fermana (FM), il 06/09/1954, in qualità di Sindaco e Responsabile dell'Area Tecnica, autorizzato ai sensi dell'art.107 del T.U.E.L.; da una parte;
- La ditta _____, P. IVA: _____, con sede in _____, Via _____, nella persona del suo legale rappresentante Sig. _____, nato/a _____ il __/__/19__, c.f.: _____, di seguito denominato semplicemente "Responsabile RSPP";

PREMESSO

che con Determinazione U.T.C., n. 26 del 21/07/2017, la ditta _____ è stata incaricata dei servizi tecnici attinenti il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del Comune di Massa Fermana ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e ss. mm. ii., si conviene e si stipula quanto segue;

Art. 1) – Oggetto dell'incarico

Il presente contratto ha ad oggetto il compimento, da parte del professionista _____, dipendente della ditta incaricata, delle attività riconducibili alla figura di "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" (RSPP) del Comune di Massa Fermana ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e ss. mm. ii. Il contenuto specifico delle attività che il professionista è chiamato a svolgere in dipendenza del presente atto, è indicato dagli artt. 30, 31, 32 e 33 del D. Lgs. n° 81/2008 ed in particolare:

- a. aggiornare/revisionare i documenti esistenti inerenti la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- b. individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
- c. elaborare le misure preventive e protettive attuate e i sistemi utilizzati ad esito della valutazione dei rischi, nonché i sistemi di controllo di tali misure;
- d. elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività svolte all'interno dei luoghi di lavoro;
- e. informare i lavoratori:
 - ⊙ sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte;
 - ⊙ sulle misure di protezione da adottare;
 - ⊙ sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all'attività svolta;
 - ⊙ sulle normative di sicurezza e disposizioni legislative in materia;
 - ⊙ sulle procedure concernenti la lotta all'incendio e l'evacuazione in caso di incendio;
- f. partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- g. garantire la disponibilità di tutta la documentazione su riportata, in ogni momento, presso l'Ufficio del Datore di Lavoro, cui spetta la custodia;
- h. predisporre la modulistica e l'assistenza nella effettuazione delle prove di Evacuazione e di Prevenzione dall'incendio;
- i. garantire l'assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;
- j. collaborare all'individuazione ed alla nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente;

- k. supportare l'Ente nelle richieste delle autorizzazioni obbligatorie in materia di sicurezza da inoltrare agli Enti competenti;
- l. assistere ed organizzare la Squadra di Emergenza;
- m. individuare la segnaletica da affiggere all'interno degli uffici comunali;
- n. collaborare con tutte le figure previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza nominate dall'Ente.

L'incarico è affidato alle condizioni di cui alla presente convenzione, il cui schema è stato approvato quale allegato alla determinazione n. 26/2017. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto redatto, a favore del professionista incaricato, l'Amministrazione Comunale è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei documenti e dei risultati dell'incarico, che dovranno essere consegnati in formato cartaceo e digitale editabile.

Il professionista incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi:

- a) a relazionare periodicamente sulle prestazioni svolte e sulle metodologie seguite, a richiesta del R.P.;
- b) a far presente al R.P. evenienze o emergenze che si verificassero nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
- c) a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione affidante, anche in orari serali, per l'illustrazione del lavoro, a richiesta del R.P., anche presso altri uffici delle amministrazioni competenti.

Art. 2) Obblighi del Responsabile RSPP

L'incarico è affidato ed accettato con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalle norme del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., del vigente Regolamento di Attuazione, nonché dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii.

Il professionista incaricato deve osservare le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile, la legge 02.03.1949 n° 143, e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dalla presente convenzione, dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza delle norme di deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico del professionista incaricato ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni richieste, rimanendo lo stesso organicamente esterno e indipendente dagli uffici e organi dell'Amministrazione; il professionista è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima.

Art. 3) Durata dell'incarico

Il presente contratto ha decorrenza 01 dicembre 2017, così come disposto con Determinazione del Responsabile del Dirigente dell'Area Tecnica. La durata dell'incarico è annuale.

Art. 4) Determinazione del compenso

Tenuto altresì conto del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, onnicomprensivo e immodificabile ai sensi dell'articolo 2225 C.C., per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 1, in complessivi € 1.400,00 (diconsi € millequattrocento/00) annue al netto di IVA come per legge, risultante dall'offerta economica pervenuta.

L'Amministrazione Comunale è estranea ai rapporti intercorrenti tra il professionista incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il professionista incaricato intenda o debba avvalersi.

Art. 5) Modalità di corresponsione dei compensi e obblighi sulla tracciabilità

Il compenso annuale, così come stabilito all'articolo 4, sarà corrisposto in due rate semestrali posticipate, nel rispetto delle norme che regolano il patto di stabilità degli enti locali. A tal fine sul tempo intercorrente tra la disposizione della liquidazione e l'effettuazione del mandato di pagamento non saranno applicati gli interessi legali e moratori.

Il professionista inoltre assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. Il pagamento relativo alle prestazioni di cui al presente disciplinare deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione del rapporto tra le parti.

E' fatto obbligo al professionista, contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare, di comunicare formalmente i seguenti dati minimi:

- denominazione completa della banca, denominazione ed indirizzo agenzia/filiale, cod. IBAN c/c dedicato;
- intestatario del conto;
- dati identificativi del/i soggetto/i delegati ad operare sul c/c dedicato.

Art. 6) Regolarità contributiva

Contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare dovrà essere verificata la regolarità contributiva ed assicurativa del professionista incaricato per come disposto dalla normativa vigente in materia.

Art. 7) Conferimenti verbali

Il professionista è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e le metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale. E' inoltre obbligato a far presente, alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Art. 8) Inadempimenti

E' facoltà dell'amministrazione risolvere anticipatamente il presente contratto, in particolare quando il professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, superiori a 15 (quindici) giorni, ovvero contravvenga ingiustificatamente agli obblighi di cui al presente contratto.

L'indicata risoluzione dovrà essere preceduta da una comunicazione scritta dell'Amministrazione Comunale indicante le contestazioni mosse.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 9) Controversie

Per qualsiasi eventuale controversia tra le parti, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., sarà competente il Foro di Fermo.

Art. 10) Registrazione e spese contrattuali

Il presente contratto, redatto in doppio originale, è registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del D.P.R. 26/04/1986 n° 131 e le spese relative resteranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 11) Incompatibilità

Il Responsabile RSPP dichiara, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per la prestazione di servizi a favore di Enti Pubblici e che, pertanto, non sussistono a carico condizioni di impossibilità a contrarre con la P.A.

Art. 12) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Il Dirigente Area Tecnica

Il Responsabile RSPP

RESPONSABILE DELL'AREA

F.to GILBERTO CARACENI

Visto:

- si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a del D.Lgs n. 267/2009.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTAM.	IMPORTO
2017	SPESE PER ADEMPIMENTI LEGGE 626/94	345-	139-	854,00

Osservazioni:

21-07-2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to GIUSEPPE DOTTI

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 16-01-2020 al 31-01-2020

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

Copia conforme all'originale.

Li 16-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GILBERTO CARACENI